

10) ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019.

L'Associazione Bancaria Italiana ha stilato **un addendum all' "Accordo per il credito per l'anno 2019", firmato il 15 novembre 2018**. Essa estende oltre la naturale scadenza la misura **"Impresa in ripresa 2.0"** prevista nell'accordo del 2019, *"anche ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati a favore delle imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19"*.

Si ricorda che, in virtù dell'Accordo per il credito 2019, PMI e micro imprese, o comunque imprese con un numero di dipendenti a tempo determinato o indeterminato non superiore a 250 unità o con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, avevano la possibilità di sospendere fino ad un anno (12 mesi) il pagamento delle quote capitale delle rate dei finanziamenti contratti con le banche aderenti all'accordo (oltre il 90% delle imprese bancarie) e di allungare la scadenza dei finanziamenti.

Non poteva essere sospeso il pagamento di rate già scadute (non pagate o parzialmente pagate) da più di 90 giorni dalla presentazione della domanda e non erano ammessi alla moratoria i finanziamenti ai quali fosse stata concessa la sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda con eccezione delle facilitazioni concesse *ex lege* in via generale.

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti poteva essere chiesta fino a un anno ed era applicabile *"ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing"*.

Relativamente alla misura di allungamento delle scadenze, quest'ultima era applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione ex art. 43 TUB, perfezionato con o senza cambiali, **già in essere alla data della firma dell'Accordo per il credito 2019**.

Per le operazioni di allungamento dei mutui il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento poteva arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento.

Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze era pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Nel caso di finanziamento garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato ex art. 48 *bis* D.lgs. n. 385/1993 rimaneva ferma la misura di cui al punto 3.1. dell'Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia del 12 febbraio 2018.

L'operazione di allungamento poteva comportare un aumento dei tassi di interesse originariamente previsti dal contratto di finanziamento e l'importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse, doveva risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria.

È prevista la possibilità per le banche aderenti di offrire condizione migliorative rispetto a quelle previste nell'Accordo per il credito 2019.

Militerni & Associati
Dott. Mario Minucci